

5. Indirizzi agli Enti dipendenti e alla Società partecipate

1. Indirizzi agli Enti dipendenti

Gli Enti dipendenti di cui all'art.50 dello Statuto, concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali individuati nel presente documento, attraverso:

- a) un contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale;
- b) un "raggiungimento del pareggio di bilancio";
- c) "assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi".

Obiettivo a) "contenimento dei costi di funzionamento della struttura finalizzato al contenimento dell'onere a carico del bilancio regionale". In particolare il raggiungimento di tale obiettivo sarà perseguito attraverso le seguenti misure:

- tendenziale mantenimento del contributo di funzionamento agli enti e alle agenzie allo stesso livello dell'esercizio 2018. Inoltre si prevede per il triennio 2019-2021 il mantenimento al livello 2016 della spesa per il personale. In particolare a tale regola possono derogare quei soggetti che per motivi organizzativi o per l'attivazione di nuovi servizi o attività, sono esplicitamente autorizzati con provvedimento della Giunta regionale;
- in materia di collaborazioni ed incarichi per studio e ricerca la spesa non dovrà superare il costo sostenuto per tali spese nell'esercizio 2016;
- acquisto di autovetture. Preso atto del venir meno al 31/12/2016 del divieto di acquisto di autovetture per fini non istituzionali, si precisa che, per il 2019 il tetto di spesa per tali acquisti è quello stabilito all'articolo 5, comma 2, d.l. 95/2012, ovvero pari al 30% della spesa storica sostenuta nell'anno 2011 per acquisto e manutenzione di autovetture utilizzate per fini non istituzionali. Nel caso in cui non ci sia un riferimento storico, l'eventuale spesa sostenuta dell'anno 2019, varrà come termine di riferimento per gli anni successivi.
- variazioni al Budget. Se nel corso dell'anno il budget economico o Bilancio preventivo subisce delle variazioni a seguito dell'assegnazione di ulteriori finanziamenti a carico del Bilancio regionale o di altri soggetti per lo svolgimento di nuove attività, tali variazioni sono comunicate tempestivamente alla Giunta regionale che le approva sulla base di una relazione predisposta dall'organo di amministrazione contenente l'indicazione degli effetti che lo svolgimento di queste nuove attività producono sull'equilibrio economico e patrimoniale dell'ente e sul pieno raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di attività.;
- attivazione di nuovi servizi. Gli Enti devono aggiornare il Piano delle attività con la predisposizione di una apposita sezione dedicata al piano industriale dei nuovi servizi che evidenzia gli effetti economici, finanziari e patrimoniali e le eventuali risorse regionali ad essi destinati, procedendo all'adozione di variazioni al budget economico annuale;
- la Giunta detta disposizioni in materia di destinazione dell'utile.

Nel caso di cui ai punti 1., 2., e 3 se l'ente supera il tetto di spesa relativo agli obiettivi prefissati , il risparmio che non è stato conseguito dovrà essere assicurato attraverso la riduzione dei costi totali di produzione di cui alla lettera B del conto economico dell'articolo 2425 del codice civile.

Il risparmio dovrà essere determinato confrontando il costo totale di produzione dell'esercizio in corso con quello dell'esercizio n-1, al netto degli ammortamenti, delle svalutazioni e delle voci di cui ai punti 1., 2. e 3. Inoltre al fine di eliminare l'incidenza di costi di natura eccezionali di cui all'art. 2427, comma 1 n. 13 cod. civ. , anche questi devono essere sottratti dal computo del calcolo dei costi totali di produzione.

Obiettivo b) "raggiungimento del pareggio di bilancio". In sede di valutazione del pre-consuntivo nell'ipotesi di una possibile perdita di esercizio dovranno essere adottate misure atte a ripristinare l'equilibrio economico.

Obiettivo c) "assicurare un tendenziale mantenimento della stessa tipologia e livello dei servizi".

Nell'ipotesi in cui nel piano delle attività si prevede una significativa riduzione del livello delle prestazioni o servizi, l'amministratore dell'Ente nella sua Relazione e in occasione dell'adozione del Bilancio preventivo ne dovrà illustrare gli impatti economici.

2. Indirizzi per le Società controllate dalla Regione Toscana

L'articolo 19 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP), pone a carico sia delle società controllate che delle amministrazioni controllanti precisi obblighi in materia di personale.

In particolare, si tratta dell'obbligo per le società, di adottare e pubblicare provvedimenti contenenti criteri e modalità per il reclutamento del personale, secondo i principi fissati dallo stesso art. 19 (commi 2 e 3) e dell'obbligo per l'amministrazione controllante di fissare, con propri provvedimenti, soggetti a pubblicazione, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle del personale (commi 5 e 7); dell'obbligo per le società controllate di garantire il concreto perseguimento - tramite propri provvedimenti ovvero in sede di contrattazione di secondo livello - degli obblighi fissati dalla amministrazione socia.

Per l'anno 2019 e per il successivo triennio 2019-2021, si individuano le seguenti misure da applicare a tutte le sue società controllate e che integrano le azioni di razionalizzazione rivolte alle società inserite nel Piano di razionalizzazione delle partecipate regionali, e in esso contenute :

1. mantenere le spese di funzionamento e la spesa del personale allo stesso livello complessivo dell'esercizio precedente, fatta salva la possibilità di adottare soluzioni destinate a valorizzare la correlazione tra il personale e la relativa spesa e l'attività prodotta, nel rispetto dell'equilibrio economico e finanziario di bilancio;
 2. non procedere ad assunzioni di personale di qualsiasi tipologia in presenza di squilibri gestionali e di risultati di esercizio negativi;
 3. quantificare le risorse destinate alla contrattazione di secondo livello con riferimento ai risultati di esercizio, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla contrattazione nazionale;
 4. adottare regolamenti che definiscano criteri e modalità per il reclutamento del personale, nel rispetto dei principi sanciti nel comma 3, dell'art. 35 del D.L. 165/2001 e di effettuare pubblicazione sul sito aziendale;
 5. illustrare nella Relazione sul governo societario allegata al Bilancio l'adozione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale;
 6. di stabilire che le azioni intraprese e il raggiungimento degli obiettivi posti in forza dell'art. 19, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 dovranno essere evidenziati nella Relazione sulla gestione allegata al Bilancio.
- La Giunta regionale procederà per le società controllate ed in particolare per le società in house Sviluppo Toscana S.p.A. e A.R.R.R. S.p.A., ad emanare delibere annuali che impartiscono indirizzi di dettaglio.